

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 febbraio 2021, n. 53 Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (DSS BT 02 – Andria), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e Via Stradella nn. 25,27,31,33,35. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Vista la Determinazione del Direttore della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche".

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
 - 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
 - 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)”.

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all'art. 5, comma 1: “Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale;

1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;

(...)”;

- all'art. 7, che:

“

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all'art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.”.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS. LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), debbano trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 0053433 del 29 giugno 2020 trasmessa con PEC il 30/06/2020, il Dirigente del Settore 1 SUAP del Comune di Andria (BT) ha chiesto alla scrivente Sezione la verifica di compatibilità per n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e via Stradella nn. 25,27,31,33 e 35, allegandovi:

- istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune di Andria (BT) dalla Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) il 27/06/2020;
- autocertificazione per attestazione di agibilità prot. n. 94522/2015 del 03/11/2015 L.R. n. 12/2014;
- copia del contratto di locazione commerciale dell'immobile;
- planimetria dell'impianto;
- dichiarazione/asseverazione del professionista tecnico abilitato;
- scheda tecnica descrittiva del professionista abilitato;
- documentazione inerente la conformità degli impianti,
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;

- Visura di evasione della C.C.I.A.A.;
- Dichiarazione del progettista delle opere edili per la conformità alle norme igienico-sanitarie;
- Dichiarazione del progettista delle opere edili per la conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
- attestazione di istanza di agibilità del Servizio Edilizia Privata;
- concessione edilizia n. 166 del 21/07/2003.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/16020 del 28/10/2020 trasmessa al Direttore Generale della ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BT e, per conoscenza, al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia, al Sindaco del Comune di Andria (BT) ed al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), questa Sezione:

"

considerato che:

- *in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di Centri Diurni è stabilito "in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000 abitanti + un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti";*
- *sulla base dei dati ISTAT al 01/01/2020 – 99.307 abitanti, il fabbisogno regolamentare nel DSS BT 02-Andria è di n. 2 Centri Diurni;*
- *risulta nell'ambito del DSS BT 02- Andria n. 1 Centro Diurno a gestione pubblica;*
- *pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito del DSS BT 02-Andria per la tipologia di struttura di cui trattasi , ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di un solo Centro Diurno;*
- *successivamente alla data di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013, e prima del bimestre in cui è pervenuta l'istanza di cui trattasi, ossia nell'arco temporale dal 29/05/2020 – 28/07/2020, non sono pervenute istanze di verifica di compatibilità relative alla ASL BT ed alla predetta tipologia di struttura;*
- *nell'arco temporale del bimestre 29/05/2020 – 28/07/2020, è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Andria con la citata nota prot. n. n. 0053433 del 29 giugno 2020 a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno inoltrata dalla Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA);*

atteso che con nota prot. n. A00_183/492 del 14/01/2020 la scrivente Sezione ha già invitato le SS.LL., secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2711/2014, "a trasmettere alla scrivente Sezione lo schema aggiornato di programmazione aziendale relativo al triennio 2019-2021 elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del DSM, che indichi per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;*
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.";*

nelle more della trasmissione alla scrivente del predetto schema di programmazione aziendale;

si invitano le SS.LL. ad esprimere un parere motivato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria (BT) per n.1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di una struttura riabilitativa psichiatrica (Centro Diurno) pubblica, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013."

Con nota prot. n. 72238 del 20/11/2020 ad oggetto "riscontro Vs. nota con prot. A00_183/16020 avente ad oggetto: richiesta parere, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n.

7/2002). *Invito alla trasmissione dello schema di programmazione aggiornato al fabbisogno delle strutture di riabilitazione psichiatrica.*”, trasmessa con PEC in pari data, il Direttore Generale della ASL BT ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BT hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

“In ordine alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Andria (BT) alla Regione Puglia per n° 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002), allo schema aggiornato di programmazione aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche relativo al triennio 2019-2021, a riscontro della nota citata in oggetto, si premette quanto segue:

- *Il fabbisogno regolamentare è di n. 2 centri diurni sulla base dei dati ISTAT al 01.01.2020 avendo il Comune di Andria una popolazione di 99.307 abitanti e in base al R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di Centri Diurni è stabilito in un centro ogni 50.000 abitanti più un centro ogni 50.000 abitanti più un centro per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti.*
- *Attualmente nel Distretto di Andria vi è solo n. 1 Centro Diurno a gestione pubblica e a tutt’oggi a questa ASLBAT, non risulta esserci alcun Centro Diurno già autorizzato all’esercizio o per il quale sia stato già espresso parere favorevole di compatibilità per la realizzazione.*
- *E’ in programmazione da parte di questo DSM la trasformazione del Centro Diurno a Gestione Pubblica di Andria in Centro Diurno Cogestito ai sensi della D.G.R. Puglia n. 1293 del 09.07.2019 / Atto Dirigenziale Determina Regione Puglia n.323 del 18.12.2019 al fine di avviare progettazioni sperimentali di innovazione sociale (...).*
- *Il DSM non ha in programma l’attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche ovvero l’attivazione di Centri Diurni a gestione diretta.*

Siriporta di seguito la distribuzione ad oggi della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica semiresidenziale Centro Diurno come di seguito rappresentata:

- *N° 1 Centro Diurno gestione pubblica distretto Andria;*
- *N° 1 Centro Diurno gestione pubblica distretto Canosa (Minervino-Spinazzola);*
- *N° 1 Centro Diurno gestione pubblica distretto Barletta;*
- *N° 1 Centro Diurno in convenzione con Arcobaleno S.r.l. distretto Trinitapoli (San Ferdinando – Margherita);*
- *N° 1 Centro Diurno in convenzione con Temenos coop. Sociale distretto Bisceglie (Trani).*

Rapportando i dati succitati allo standard previsto nel R.R. n° 3/2006 per i Centri Diurni, si evince come la ASL BT si ritrovi in una condizione “virtuosa”, avendo ancora la disponibilità di attivazione di n° 2 Centri Diurni sia sul territorio di Trani attualmente scoperto che sul territorio di Andria, poiché nelle politiche operative di questa Direzione di Dipartimento si è cercato di allineare il dato normativo con quello relativo ai bisogni reali espressi dalle UU.OO. afferenti al DSM.

Per tutto quanto già espresso ed in riferimento alla verifica di compatibilità per la realizzazione di N. 1 Centro Diurno sul territorio di Andria, si esprime parere favorevole.”.

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (DSS BT 02 – Andria) a seguito dell’istanza della Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e Via Stradella nn. 25,27,31,33,35, con la precisazione che:

- *la Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all’istanza acquisita dal Comune di Andria con prot. n. 52815 del 29/06/2020;*
- *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria (BT), dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);*
- *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,*

ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- *“L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)”* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), salvo, con riferimento ai Centri Diurni, quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. “Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (DSS BT 02 – Andria) a seguito dell'istanza della Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Carissimi nn. 24,26,28,30,32 e Via Stradella nn. 25,27,31,33,35, con la precisazione che:
 - la Società Coop. Sociale “Questa Città” di Gravina di Puglia (BA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Andria con prot. n. 52815 del 29/06/2020;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andria (BT), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina di Puglia (BA) alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
 - *"L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)"* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.);
 - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007), salvo, con riferimento ai Centri Diurni, quelli autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Andria (BT);
 - al Dirigente del Settore 1 SUAP del Comune di Andria (BT);
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale "Questa Città", Via Guardialto n. 8, Gravina di Puglia (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)